Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 10 marzo 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1974, n. **864**.

Soppressione dell'agenzia consolare di 1ª categoria in Pittsburgh (Stati Uniti) ed istituzione di un vice consolato di 2ª categoria nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 1ª categoria in Pittsburgh (Stati Uniti) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Pittsburgh (Stati Uniti) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Filadelfia e con la seguente circoscrizione territoriale: le diciotto contee della Pennsylvania occidentale.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° aprile 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1974

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1974, n. **865**.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi, stipulati in Ancona rispettivamente in data 28 settembre 1973 e 31 agosto 1974, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali, in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del rispettivo titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dal relativo atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed allo articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 160

Repertorio n. 26

Repubblica italiana

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN POSTO DI ASSISTENTE PRESSO LA CATTEDRA DI «CLINICA DELLE MALATTIE NERVOSE E MENTALI» DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.

L'anno millenovecentosettantatre il giorno ventotto del mese di settembre presso la residenza comunale si sono incontrati i signori:

prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, nella sua qualità di commissario governativo dell'Università degli studi di Ancona — giusto decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1971, n. 11066 — autorizzato al presente atto con decreto n. 334 del 1° agosto 1973, allegato in copia sotto la lettera *A*), domiciliato per la carica presso l'Università degli studi di Ancona, piazza Roma, 23;

dott. Lanfranco Ricchi, nato a Colli del Tronto (Ascoli Piceno), il giorno 13 giugno 1926, nella sua qualità di direttore amministrativo dell'istituto di riabilitazione «S. Stefano» di Porto Potenza Picena di cui è proprietaria e gerente la Società anonima gestione ospizi marini e affini S.p.a. (S.A.G.O.M.A.) con sede a Perugia via Prome, 6, autorizzato al presente atto con delibera del consiglio di amministrazione della S.A.G.O.M.A. in data 9 giugno 1973, n. 17, allegata in copia sotto la lettera *B*).

Le parti, come sopra costituite,

Convengono e stipulano

quanto segue:

Art. 1.

La Società anonima gestione ospizi marini e affini S.p.a., che di seguito sarà denominata S.A.G.O.M.A., affinché alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonché per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Ancona in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato alla lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la S.A.G.O.M.A. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, la S.A. G.O.M.A. si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente comma.

Art. 4.

L'Università di Ancona per l'attuazione di quanto contenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente di clinica delle malattie nervose e mentali.

L'Università di Ancona verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art 1, lettera *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengono a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle predette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare alla società sovventrice dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Università di Ancona, sarà registrata in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e legge 10 novembre 1970, n. 868 ed art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

f.to: Alfredo Trifogli
Lanfranco Ricchi

Registrato ad Ancona il 3 ottobre 1973 - Ufficio del registro atti privati, al n. 3590 - Esatte L.: *esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
Malfatti

Repertorio n. 42

Repubblica italiana

Università degli studi di Ancona

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA E LA SOCIETA' ANONIMA GESTIONE OSPIZI MARINI E AFFINI (S.P.A.), IN PERUGIA, PER LA ISTITUZIONE DI UN POSTO DI ASSISTENTE PRESSO LA CATTEDRA DI CLINICA DELLE MALATTIE NERVOSE E MENTALI DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA STIPULATA IN DATA 28 SETTEMBRE 1973 E REGISTRATA AL N. 3590 PRIVATI ESENTI IL 3 OTTOBRE 1973.

L'anno 1974 (millenovecentosettantaquattro) il giorno trentuno (31) del mese di agosto, nell'edificio comunale di Ancona si sono incontrati i signori:

prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside dell'istituto tecnico industriale statale di Ancona, nella qualità di commissario governativo dell'Università di Ancona, giusto decreto ministeriale del 28 aprile 1971, n. 11066, e riconfermato con ministeriale della pubblica istruzione n. 1488 del 22 giugno 1973 e prorogato nelle funzioni con nota n. 1996 del 16 maggio 1974 autorizzato al presente atto con decreto n. 509 del 23 agosto 1974; domiciliato per la carica presso l'Università degli studi di Ancona, piazza Roma, 23;

dott. Lanfranco Ricchi, nato a Colli del Tronto (Ascoli Piceno) il giorno 13 giugno 1926, nella sua qualità di direttore amministrativo dell'istituto di riabilitazione « S. Stefano » di Porto Potenza Picena di cui è proprietaria e gerente la Società anonima gestione ospizi marini e affini, S.p.a. (S.A.G.O.M.A.), con sede a Perugia, via Prome, 6, autorizzato al presente atto con delibera del consiglio di amministrazione della S.A.G.O.M.A. in data 9 giugno 1973, n. 17.

Le parti come sopra costituite

Convengono e stipulano

quanto segue:

Art. 1.

Il dott. Lanfranco Ricchi, nella sua qualità di legale rappresentante della Società anonima gestione ospizi e affini, S.p.a., con sede a Perugia, via Prome, 6, come sopra costituito, conferma l'assunzione a carico della Società medesima dell'onere finanziario relativo al posto di assistente presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali della facoltà di medicina e chirurgia, anche per quanto si riferisce all'aumento dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della convenzione in data 28 settembre 1973, previsto dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Restano fermi gli altri patti e le clausole contenute nella convenzione di cui il presente atto è parte integrante.

Art. 2.

Il presente atto aggiuntivo verrà registrato in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962 e legge 10 novembre 1970, n. 868, in quanto non modifica sostanzialmente le condizioni economiche del precedente atto di cui è parte integrante.

f.to: Alfredo Trifogli
Lanfranco Ricchi

Registrato ad Ancona il 2 settembre 1974 - Ufficio del registro atti privati, al n. 1484 - Esatte L.: *esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
Malfatti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1974.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Nuragus di Cagliari » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Nuragus di Cagliari », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Sardegna;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Nuragus di Cagliari » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1973, n. 116;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Nuragus di Cagliari » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1974.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1974, con la denominazione di origine controllata « Nuragus di Cagliari » sono tenuti ad effet-

tuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Nuragus di Cagliari » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici e imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1974

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1975
Registro n. 2 *Agricoltura, foglio n.* 225

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO « NURAGUS DI CAGLIARI »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Nuragus di Cagliari » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Nuragus di Cagliari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Nuragus dall'85 al 95 %;

Trebbiano toscano, Trebbiano romagnolo, Vermentino, Clairette e Semidano da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15 % e non meno del 5 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio della provincia di Cagliari, nonchè il territorio dei comuni di Orroli, Nurri, Nuragus, Serri, Escolca, Gergei, Isili, Nurallao, Genone, facenti parte della provincia di Nuoro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Nuragus di Cagliari » devono essere quelle atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni situati oltre i 500 m. sul livello del mare, quelli con microclima umido o ventoso, i suoli idromorfi, salsi, eccessivamente liscivati, poco profondi, rocciosi e quelli sabbiosi delle zone costiere.

I costi di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli riconosciuti idonei ad assicurare le caratteristiche delle uve e del vino previste nel presente disciplinare. E' comunque da considerarsi esclusa la forma di allevamento ad alberello.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 200 q.li.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo di cui al precedente comma.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta della vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Nuragus di Cagliari » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Nuragus di Cagliari » all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino tenue, talvolta con leggero riflesso verdolino;
odore: vinoso gradevole;
sapore: secco, sapido, armonico leggermente acidulo, gradevole di buona beva;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietato usare insieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », «selezionato», e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita e comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Nuragus di Cagliari » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1633)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971 con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Mario Ferrari, consigliere della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Fortuni Nazareno, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana in sostituzione del dott. Mario Ferrari.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1974

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1975
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 298

(1802)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1972 con il quale il dott. Vincenzo Prinzivalli veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Vincenzo Prinzivalli, consigliere della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Francesco Cribari, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche in sostituzione del dott. Vincenzo Prinzivalli.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1974

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1975
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 299

(1803)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1975.

Costituzione del Consiglio superiore delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore delle finanze;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente e dei membri non di diritto del citato consiglio;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Potenza è nominato presidente del Consiglio superiore delle finanze.

Art. 2.

Fanno parte del consiglio, quali membri di diritto:

2) il dirigente generale degli affari generali e del personale;
3) il dirigente generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
4) il dirigente generale del contenzioso;
5) il dirigente generale del demanio:
6) il dirigente generale delle dogane e imposte indirette;
7) il dirigente generale per le entrate speciali;
8) il dirigente generale per la finanza locale;
9) il dirigente generale delle imposte dirette;

10) il dirigente generale per l'organizzazione dei servizi tributari;

11) il dirigente generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali;

12) il dirigente generale delle tasse e imposte indirette sugli affari;

13) il comandante generale della guardia di finanza;

14) il ragioniere generale dello Stato;

15) il segretario generale della programmazione economica;

16) il dirigente generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Sono nominati membri non di diritto:

17) Berliri prof. Antonio;

18) Chiarotti prof. Francesco;

19) Cosciani prof. Cesare;

20) De Angelis dott. Filiberto;

21) de Meo prof. Giuseppe;

22) Forte prof. Francesco;

23) Galli prof. Renato;

24) Gennaro prof. Pietro;

25) Giussani prof. Bruno;

26) Lombardini prof. Siro;

27) Micheli prof. Gian Antonio;

28) Parravicini prof. Giannino;

29) Uckmar prof. Victor.

Art. 4.

Gli incarichi di cui ai precedenti articoli 1 e 3 sono conferiti per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1975

LEONE

VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1975
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 169

(2116)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1974.

Iscrizione nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali del porto di Marina di Carrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, di approvazione del testo unico sui porti, spiagge e fari;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista l'istanza 19 settembre 1961, con la quale il comune di Marina di Carrara ha chiesto l'iscrizione nella 1ª classe, della 2ª categoria del porto di Marina di Carrara, attualmente classificato, giusta regio decreto 29 agosto 1913, n. 1126, nella 2ª classe, 1ª serie della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali;

Visti gli atti di istruttoria;

Considerato che il citato scalo possiede i requisiti prescritti dall'art. 2 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, per essere iscritto nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali, in quanto il volume delle merci imbarcate e sbarcate in ciascun anno del triennio 1958-59-60 ha superato il minimo richiesto di 250.000 tonnellate annue ed è notevolmente aumentato negli anni successivi;

Vista la relazione 12 giugno 1972, con la quale l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova, disposti gli accertamenti opportuni, ha determinato quali enti locali debbono essere chiamati a contribuire nelle spese per il porto di Marina di Carrara;

Visto l'elenco delle provincie e dei comuni interessati al porto in questione ed il piano di riparto fra gli enti stessi delle quote di spesa a loro carico, predisposti dal predetto ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova in base alle segnalazioni degli uffici preposti ai rilevamenti statistici;

Vista l'opposizione al succitato piano di riparto deliberata dalla provincia di Lucca il 17 aprile 1972, n. 110;

Vista l'opposizione al piano di riparto presentata dal comune di Pietrasanta (Lucca) giusta deliberazione 28 aprile 1972, n. 348;

Vista l'opposizione al piano di riparto presentata dal comune di Seravezza (Lucca) giusta deliberazione 28 aprile 1972, n. 208;

Visto il voto 25 ottobre 1972, n. 754, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che l'istanza del comune di Marina di Carrara possa essere accolta;

Visto il voto 12 settembre 1973, n. 661, con il quale il predetto consesso ha espresso il parere che le osservazioni e le obiezioni formulate dal consiglio provinciale di Lucca e dalle giunte dei comuni di Pietrasanta e Seravezza (Lucca), al piano di riparto delle aliquote di spese a carico delle provincie e dei comuni interessati al porto di Marina di Carrara (per il cui passaggio dalla 2ª classe 1ª serie, alla 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali, lo stesso consesso aveva espresso parere favorevole col sopracitato voto 25 ottobre 1972, n. 754) sono da respingersi perchè ritenute infondate in linea di fatto e di diritto;

Ritenuto, pertanto, che debbano essere respinte le opposizioni sopracitate;

Visto il voto 23 febbraio 1972 del Consiglio superiore della marina mercantile;

Ritenuto che non sussistono motivi per dissentire dai pareri espressi dai suddetti organi consultivi;

Considerato che gli effetti della suddetta classificazione avranno inizio dall'anno successivo alla data del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il porto di Marina di Carrara è iscritto nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Art. 2.

Sono respinte le opposizioni della provincia di Lucca e dei comuni di Pietrasanta e Seravezza avverso la loro inclusione nell'elenco degli enti locali interessati al porto di Marina di Carrara e nel piano di riparto delle spese del porto, a carico degli enti medesimi.

Art. 3.

Sono approvati l'elenco delle provincie e dei comuni interessati al porto di Marina di Carrara ed il piano di ripartizione dei contributi provinciali e comunali alle spese per il porto medesimo, formati dall'ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova.

Art. 4.

Gli effetti giuridici di tale iscrizione avranno inizio con il principio dell'anno finanziario successivo alla data del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1974

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 342

(1805)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Ricostituzione della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto l'art. 3 della stessa legge che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza dei disoccupati;

Visto il proprio decreto ministeriale 27 ottobre 1970, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della predetta commissione centrale;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione della commissione stessa, in seguito alla scadenza del biennio;

Valutati i dati e gli elementi acquisiti all'amministrazione in ordine al grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Considerato il conseguente riparto della rappresentanza di categoria prevista dall'art. 3 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, fra le rispettive organizzazioni;

Vista la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, modificativa dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige che trasferisce dalla regione alle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni legislative ed amministrative relative alle materie che interessano la attività consultiva della commissione centrale;

Viste le designazioni pervenute all'amministrazione;

Visto l'art. 63 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dall'art. 3 della legge 4 maggio 1951, n. 456;

Decreta:

Art. 1.

La commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati è composta come segue:

Solaini Domenico, Mastidoro Francesco, Giulianati Sergio, Ceremigna Enzo, Ziantoni dott. Enrico, Lucchini Adolfo, Bertona Bruno, Butinelli Domenico, membri effettivi, e Giorgi Valeriano, Bernardini Gianfranco, Bottazzi Mario, Sabbatucci Fausto, Scaiola dott. Silvano, Polverari prof. Maurizio, Contena dott. Giovanni, Pilleri Paolo, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Lariccia avv. Francesco, Fenoglio dott. Lorenzo, Cicero avv. Giuseppe, Sorace avv. Rocco, membri effettivi, Nobile dott. Bruno, Fantetti dott. Antonio, Tarsitani Giulio, Mussolini dott. Basilio, membri supplenti, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Ciabattini avv. Raffaele, membro effettivo e Panizza avv. Franco, membro supplente, in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

Ricciarelli dott. Pietro, membro effettivo e Censi dott. Ludovico, membro supplente, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Gasparri Ulderico, membro effettivo e Manini dottor Mario, membro supplente, in rappresentanza degli artigiani;

Lauriti dott. Silvio, dirigente generale del collocamento della manodopera, membro effettivo, e Gorgoni dott. Francesco Livio, membro supplente; Tavernini dott. Ugo, dirigente generale dei rapporti di lavoro, membro effettivo, e Rosa dott. Pierino, membro supplente; Salis dott. Gavino, dirigente generale della previdenza e assistenza sociale, membro effettivo, e Bassani dott.ssa Rosa, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Marzi dott. Orazio, membro effettivo e Napolitano dott. Daniele, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Iannetti dott. Bruno, membro effettivo e Cipriani dott. Luigi, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Terrana dott. Carmelo, membro effettivo e De Rinaldis dott. Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Paretti dott. Orazio, membro effettivo e Bottari avv. Manlio, membro supplente, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Alle sedute della commissione centrale e dei comitati previsti dall'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle quali sia trattata la materia di cui all'art. 2, n. 4, della legge stessa, parteciperà De Capua dott. Michele, membro effettivo e Fioritto dott.ssa Emma, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Alle sedute della commissione centrale e dei comitati previsti dall'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, qualora si trattino materie interessanti le regioni a sta-

tuto autonomo e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro i limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, parteciperanno:

Di Bartolomeo dott. Giulio, membro effettivo e Palmeri dott. Aldo, membro supplente, in rappresentanza della Sicilia;

Onorato dott. Mario, membro effettivo e Stagno dott. Pietro, membro supplente, in rappresentanza della Sardegna;

Marcoz geom. Ettore, membro effettivo e Marcoz dott. Oreste, membro supplente, in rappresentanza della Valle d'Aosta;

Altobelli dott. Vito, membro effettivo e Garbin rag. Luigi, membro supplente, in rappresentanza del Friuli-Venezia Giulia;

Stirpe geom. Giovanni, membro effettivo e Andermarcher dott. Renzo, membro supplente, in rappresentanza della provincia autonoma di Trento;

Spoegler dott. Franz, membro effettivo e Mayer dott. Walter, membro supplente, in rappresentanza della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 3.

Le funzioni di segretario e vice segretario della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati sono disimpegnate rispettivamente dal dott. Giovanni Zara, direttore di sezione e dal sig. Dante D'Andrea, direttore capo del ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1975
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 125

(1782)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Indicazione degli istituti di credito ed enti abilitati alla concessione di mutui edilizi agevolati.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale;

Visto, in particolare, l'art. 13, terzo comma, del predetto decreto-legge n. 115, il quale dispone che, per la realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata e agevolata, assistiti da contributo statale, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici saranno indicati gli enti o istituti di credito abilitati alla concessione di mutui, con i quali poi saranno stipulate ed approvate, con le modalità previste, apposite convenzioni per regolare le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui stessi;

Ritenuto che, per intanto, si possa procedere ad indicare e quindi ad abilitare per i fini previsti dal citato art. 13, gli enti ed istituti di credito già autorizzati ad operare ai sensi della legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè quelli che ne hanno fatto domanda successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, sono indicati ad effettuare le operazioni di mutuo per la realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata e agevolata, assistiti da contributi statali i seguenti istituti di credito ed enti:

Istituti di credito fondiario ed edilizio:

Istituto di credito fondiario della Liguria;
Istituto di credito fondiario della Toscana;
Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta;
Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige;
Istituto di credito fondiario della regione marchigiana;
Istituto di credito fondiario delle Venezie;
Istituto italiano di credito fondiario;
Istituto nazionale di credito edilizio;
Credito fondiario S.p.a.;
Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli;
Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia;
Sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna;
Sezione di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro;
Sezione di credito fondiario dell'Istituto San Paolo di Torino;
Sezione autonoma di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena;
Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia;
Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde;
Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna;
Gestione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania;
Gestione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Roma;
Gestione di credito fondiario della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane.

Casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria:

Cassa di risparmio di Asti;
Cassa di risparmio di Biella;
Cassa di risparmio di Bra;
Cassa di risparmio di Carpi;
Cassa di risparmio di Cento;
Cassa di risparmio di Cesena;
Cassa di risparmio di Cuneo;
Cassa di risparmio della provincia di Chieti;
Cassa di risparmio di Ferrara;
Cassa di risparmio di Firenze;

Cassa di risparmio di Forlì;
Cassa di risparmio di Fossano;
Cassa di risparmio di Imola;
Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila;
Cassa di risparmio di Genova e Imperia;
Cassa di risparmio di Lugo;
Cassa di risparmio di Modena;
Cassa di risparmio di Perugia;
Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino;
Cassa di risparmio di Piacenza;
Cassa di risparmio di Pisa;
Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia;
Cassa di risparmi e depositi di Prato;
Cassa di risparmio di Puglia;
Cassa di risparmio di Ravenna;
Cassa di risparmio di Reggio Emilia;
Cassa di risparmio di Rieti;
Cassa di risparmio di Rimini;
Cassa di risparmio di Saluzzo;
Cassa di risparmio di San Miniato;
Cassa di risparmio di Savigliano;
Cassa di risparmio di Savona;
Cassa di risparmio della provincia di Teramo;
Cassa di risparmio di Torino;
Cassa di risparmio di Tortona;
Cassa di risparmio di Trieste;
Cassa di risparmio di Udine e Pordenone;
Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno - Istituto interprovinciale;
Cassa di risparmio di Vignola;
Cassa di risparmio di Volterra;
Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola;
Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto;
Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza;
Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano;
Banca del Monte di Bologna e Ravenna;
Banca del Monte di Lugo;
Banca del Monte di Parma.

Enti:

Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione.

Art. 2.

Gli istituti di credito e gli enti di cui al precedente articolo effettueranno le operazioni di mutuo con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e statutarie che regolano la loro attività.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1975
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 349

(1718)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Bertrand & Figlio, in Prato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Bertrand & Figlio di Prato, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Bertrand & Figlio di Prato.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 febbraio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1819)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Apice, in Massarosa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Apice di Massarosa (Lucca), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Apice di Massarosa (Lucca).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 novembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1815)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta F. & S. Silvi passamanerie, in Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta F. & S. Silvi passamanerie, con sede in Firenze, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta F. & S. Silvi passamanerie, con sede in Firenze.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 maggio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1818)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Confezioni Claudio, in Carpi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Confezioni Claudio, con sede in Carpi (Modena), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Confezioni Claudio, con sede in Carpi (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 novembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1817)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Esercizi impianti industriali S.p.a., in Malegno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Esercizi impianti industriali S.p.a., di Malegno (Brescia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Esercizi impianti industriali S.p.a., di Malegno (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 luglio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1316)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Silvio Del Porto di Alberto Del Porto S.p.a., in Langhirano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Silvio Del Porto di Alberto Del Porto S.p.a. di Langhirano (Parma), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Silvio Del Porto di Alberto Del Porto S.p.a. di Langhirano (Parma).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 marzo 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1820)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Geconf, in Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Geconf, stabilimento di Castelfranco Veneto (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Geconf, stabilimento di Castelfranco Veneto (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 gennaio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1813)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1975.

Istituzione di una agenzia consolare di 2ª categoria in Planicie Banderita (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in Argentina;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Planicie Banderita (Neuquen) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia Bahia Blanca con la seguente circoscrizione territoriale: la località di Planicie Banderita.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1975

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1975
Registro n. 400 *Esteri, foglio n.* 331

(1768)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tis Andreae Tirrena, in Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Tis Andreae Tirrena, con sede in Cosenza, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tis Andreae Tirrena, con sede in Cosenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1814)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Galzignano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 1° settembre 1970 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il territorio comunale di Galzignano, ad estensione di precedenti vincoli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Galzignano;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Galzignano, in persona del sindaco geom. Angelo Ceccarello e da alcuni proprietari di immobili siti nel territorio comunale che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, unitamente alle località viciniori (già sottoposte a tutela) costituisce un complesso paesaggistico unitario che occorre considerare nella sua interezza: basti pensare alle visuali panoramiche esistenti da varie strade, provinciali e comunali, nel territorio del comune stesso; le zone di pianura immediatamente antistanti le colline costituiscono, infatti, con le medesime un unico insieme paesaggistico, fungendo da primo piano all'ambiente;

Decreta:

Il territorio del comune di Galzignano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 c.u. ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale territorio è delimitato nel modo seguente:

ad est dal confine del comune di Galzignano con il comune di Montegrotto Terme, e, quindi con quello di Battaglia Terme; a sud dal confine, con quello di Battaglia Terme; a sud dal confine del comune di Galzignano con il comune di Monselice e poi con il comune di Arquà Petrarca fino al limite della zona di Valsanzibio (in comune di Galzignano), zona già vincolata; quindi, ad ovest, dal limite di detta zona e successivamente da quello delle zone (pure vincolate) di monte Gallo, monte Peraro, monte Orsara, monte Rua (zone tutte interessanti, pur parzialmente, il territorio del comune di Galzignano); infine, a nord, dal confine del comune di Galzignano con il comune di Torreglia fino al al limite del comune di Montegrotto; intendendosi, come detto, escluso dal presente provvedimento il centro urbano di Galzignano e precisamente l'area delimitata dallo scolo pubblico Degora, quindi dalle strade comunali Cingolina e Pavaglione, dalla st. vicinale Due Mure, area comprendente quindi parte del mappale n. 375, foglio 3, sezione A comune Galzignano, quindi delimitata dalla st. comunale Montà della Chiesa; poi dalla vicinale Valiaia e successivamente comprendente i mappali numeri 366, 92 (parte), 93, 382, 103, 367, 398, 111, 300, 112, 113, 384, 116, 319, 357, 128, 129, 130, 131, 403, 404, 132, 133 del foglio 7, sezione A comune Galzignano, delimitata poi dalla st. comunale di Battaglia (ora provinciale) e successivamente comprendente i mappali 145, 146, 147, 425, 285, foglio 7 sezione A ed infine delimitata dalla st. comunale di Battaglia fino all'incrocio con la vicinale « del Porto » che segue fino all'altezza del mappale 411, foglio 10, sezione A, Galzignano dove incontra il precitato scolo Degora.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Galzignano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Verbale della seduta del 1° settembre 1970

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti), si è riunita il giorno 1° settembre 1970, alle ore 8,45, presso il palazzo della provincia di Padova la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova per la trattazione degli argomenti distintamente accennati nel presente verbale.

(*Omissis*).

La commissione passa alla trattazione del seguente argomento:

« Completamento del vincolo di tutela sul territorio del comune di Galzignano ».

Interviene il sindaco di detto comune prof. Giovanni Barbiero.

(*Omissis*).

Esaurita la discussione, la commissione, riconosciuto sussistere nel caso in esame i requisiti di bellezza naturale previsti dalla legge e, conseguentemente, ravvisata, nel pubblico interesse, l'opportunità di evitare ulteriori alterazioni del paesaggio locale, delibera con il voto favorevole di tutti i membri della medesima e con voto contrario del sindaco del comune di Galzignano, di proporre al Ministro per la pubblica istruzione, ad integrazione dei provvedimenti richiamati in premessa, l'estensione, a sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché dell'art. 9 del relativo regolamento in data 3 giugno 1940, n. 1357, del vincolo di protezione previsto dalle citate norme al territorio del comune di Galzignano non ancora sottoposto a vincolo (con la esclusione del centro abitato di Galzignano), territorio che nell'allegata planimetria facente parte del presente verbale è delimitato come segue:

ad est dal confine del comune di Galzignano con il comune di Montegrotto Terme e, quindi con quello di Battaglia Terme; a sud dal confine, con quello di Battaglia Terme; a sud dal confine del comune di Galzignano con il comune di Monselice e poi con il comune di Arquà Petrarca fino al limite della zona di Valsanzibio (in comune di Galzignano), zona già vincolata; quindi, ad ovest, dal limite di detta zona e successivamente da quello delle zone (pure vincolate) di Montegallo, monte Peraro, monte Orsara, monte Rua (zone tutte interessanti, pur parzialmente, il territorio del comune di Galzignano); infine, a nord, dal confine del comune di Galzignano con il comune di Torreglia fino al limite del comune di Montegrotto; intendendosi, come detto; escluso dal presente provvedimento il centro urbano di Galzignano e precisamente l'area delimitata dallo scolo pubblico Degora, quindi dalle strade comunali Cingolina e Pavaglione, dalla st. vicinale Due Mura, area comprendente quindi parte del mappale n. 375 , foglio 3, sez. A Comune Galzignano, quindi delimitata dalla st. comunale Montà della Chiesa; poi dalla vicinale Valiaia e successivamente comprendente i mappali numeri 366, 92 (parte), 93, 382, 103, 367, 398, 111, 300, 112, 113, 384, 116, 319, 357, 128, 129, 130, 131, 403, 404, 132, 133 del foglio 7 sezione A comune Galzignano, delimitata poi dalla st. comunale di Battaglia (ora provinciale) e successivamente comprendente i mappali 145, 146, 147, 425, 285, foglio 7, sezione A ed infine delimitata dalla st. comunale di Battaglia fino all'incrocio con la vicinale « Del Porto » che segue fino all'altezza del mappale 311, foglio 10, sezione A Galzignano dove incontra il precitato scolo Degora.

(*Omissis*).

(1753)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1975.

Nuove modalità per il pagamento della tassa sui contratti di borsa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, disciplinante le tasse sui contratti di borsa, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, dettante disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute ed il relativo decreto ministeriale 27 dicembre 1932 per la sua applicazione;

Visto l'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e il decreto del Ministro per il tesoro 16 giugno 1956 recanti norme sull'uso dei foglietti bollati per le operazioni a termine e di riporto su titoli azionari;

Visto l'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, ai sensi del quale il Ministro per le finanze può autorizzare singole aziende di credito a pagare in modo virtuale le tasse relative a contratti di borsa a contanti su titoli e valori;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1960 recante modalità di applicazione dell'art. 2-*bis* del cennato decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589;

Visto l'art. 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, che ha esteso l'applicazione dell'art. 2-*bis* del citato decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, alle operazioni a termine e di riporto su titoli azionari;

Visti i decreti del Ministro per il tesoro 15 marzo 1963, 14 dicembre 1963 e 30 ottobre 1971, recanti le modalità di applicazione dell'art. 17 della citata legge 5 gennaio 1956, n. 1;

Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1973, n. 636, che ha esteso l'applicazione dell'art. 2-*bis*, del decreto-legge 30 giugno 1960 anche ai contratti a termine e di riporto su titoli non azionari e valori;

Ritenuta la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 5 della citata legge 11 ottobre 1973, n. 636, le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge suddetta;

Decreta:

Art. 1.

Gli agenti di cambio, le aziende e gli istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa ed i cambiavalute devono usare, per i contratti di borsa a contanti su titoli e valori e per quelli a termine e di riporto su titoli non azionari e valori sino a quando non saranno istituiti gli appositi foglietti bollati, i foglietti bollati messi in vendita dall'amministrazione finanziaria in forza dell'art. 17, sesto comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

Detti foglietti, riuniti in libretti di cinquanta esemplari, sono costituiti di tre sezioni-contromatrice, madre e figlia, ovvero di quattro sezioni-contromatrice, matrice, compra e vendita, per i contratti di borsa conclusi ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504.

I foglietti medesimi, ove vengano utilizzati per i contratti di borsa a contanti su titoli e valori e per quelli a termine e di riporto su titoli non azionari e valori e le copertine dei relativi libretti, non sono soggetti al visto degli ispettori del Tesoro delegati alla vigilanza delle borse valori.

Restano ferme le modalità relative alla vendita dei suddetti foglietti bollati da parte degli incaricati della distribuzione primaria dei valori bollati nonchè quelle concernenti l'annotazione degli estremi dei libretti acquistati nell'apposito registro degli acquisti, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 15 marzo 1963.

Art. 2.

I soggetti indicati nel precedente art. 1 che intendono essere autorizzati a fare uso di foglietti per contratti di borsa, relativi ad operazioni a contanti su titoli e valori nonchè ad operazioni a termine e di riporto su titoli non azionari e valori, predisposti direttamente ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 11 ottobre 1973, n. 636, devono presentare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, apposita domanda, su carta bollata, corredata da cinque esemplari del modello di foglietti che essi intendono predisporre ed usare.

Su ciascuna sezione dei suddetti foglietti contromatrice, madre e figlia per i foglietti a tre sezioni, ovvero contromatrice, matrice, compra e vendita per quelli a quattro sezioni, devono essere indicati tutti gli elementi richiesti dalle vigenti disposizioni in materia.

La cennata Direzione generale, ove ritenga di accordare l'autorizzazione, ne da comunicazione all'interessato che dovrà annotarne gli estremi su ciascuna sezione dei foglietti.

Art. 3.

Le modalità di cui al precedente art. 2 devono essere osservate anche quando i soggetti indicati nell'art. 1 del presente decreto utilizzano o intendono utilizzare attrezzature meccanografiche, elettrocontabili o elettroniche in loro dotazione per la registrazione delle proprie operazioni di borsa poste in essere giornalmente.

Al fine, tuttavia, di consentire ai ripetuti soggetti l'uso delle suddette attrezzature non in propria dotazione, la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari può autorizzare i comitati direttivi degli agenti di cambio che hanno istituito o intendono istituire centri meccanografici, elettrocontabili ed elettronici per la registrazione delle operazioni di borsa giornalmente poste in essere, ad usare per le predette operazioni foglietti predisposti direttamente, con l'osservanza delle modalità di cui al primo e secondo comma del precedente art. 2.

I soggetti indicati nell'art. 1 del presente decreto che intendono utilizzare i servizi dei cennati centri, debbono chiederne, con istanza su carta bollata, la autorizzazione alla richiamata Direzione generale. I soggetti medesimi sono direttamente responsabili della regolare corresponsione della tassa sui contratti di borsa.

Art. 4.

Le aziende e gli istituti di credito che intendono, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 11 ottobre 1973, n. 636, essere autorizzati a corrispondere in modo virtuale le tasse relative a contratti di borsa a termine e di riporto su titoli non azionari e valori,

devono presentare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, apposita domanda, su carta bollata, corredata:

a) da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna azienda, contenente l'ammontare presuntivo delle operazioni di borsa a termine e di riporto su titoli non azionari e valori che potranno essere effettuate, sia per conto proprio sia per conto terzi, nel corso dell'anno e l'importo delle corrispondenti tasse dovute;

b) da cinque esemplari del modello di foglietti per contratti di borsa che l'azienda di credito intende predisporre ed usare per le operazioni stesse.

I suddetti contratti devono essere annotati nel registro di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 7 dicembre 1960, specificando nelle apposite colonne l'ammontare e la durata di ogni singola operazione, il corrispondente importo imponibile e quello della tassa dovuta.

Le modalità e le condizioni per il pagamento in modo virtuale delle tasse relative a contratti di borsa per contanti su titoli e valori stabilite negli articoli 1, secondo e ultimo comma, 2 e 3 del citato decreto 7 dicembre 1960 in applicazione dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1960, n. 826, devono osservarsi anche per il pagamento in modo virtuale delle tasse relative a contratti di borsa a termine e di riporto su titoli non azionari e valori.

Art. 5.

I soggetti indicati nel precedente art. 1 nonchè i comitati direttivi degli agenti di cambio, già autorizzati a fare uso di propri foglietti direttamente predisposti per contratti di borsa, relativi ad operazioni a contanti, a termine e di riporto su titoli e valori, possono continuare ad avvalersi delle autorizzazioni di cui in atto fruiscono a condizione che adeguino i foglietti alle modalità indicate nell'art. 2, secondo e terzo comma, del presente decreto.

Le modalità suddette devono osservarsi anche dalle aziende ed istituti di credito già autorizzati in base alle precedenti disposizioni a corrispondere in modo virtuale le tasse sui contratti di borsa e ad usare nello stesso tempo per tali operazioni, propri foglietti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(1363)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Taggia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Imperia, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 ottobre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il nucleo antico di Taggia (Imperia);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Taggia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale. Trattasi infatti di un nucleo antico addentrato e stretto in un grande semicerchio di colline, posto a gradini lungo il ripido colle, con suggestivi vicoli in salita che intersecano in una lunga strada stretta e tortuosa, la via San Dalmazzo, che divide in due il vecchio nucleo estendendosi dalla porta detta « Pretoria » fino alla porta detta « del Colletto » ed è ornata da portali in ardesia e stemmi. In esso peraltro, sono conservati molti edifici medioevali quali il palazzo Lercari, il palazzo Spinola, la chiesa di S. Domenico e la chiesa della Madonna del Canneto;

Decreta:

Il nucleo antico sito nel territorio del comune di Taggia (Imperia) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, articoli 1 e 3 ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: allineamento 100 metri a monte del ponte medioevale, misurati in corrispondenza della casa Genovese Giacomo, contrassegnata a catasto con numero di mappale 392 del foglio 23°; tangente al prospetto sud della casa Arrigo ing. Lorenzo, contrassegnata a catasto con numero di mappale 110 del foglio 23° e prolungamento sulla collina fino all'intersezione del confine ovest;

ovest: allineamento 80 metri ad ovest della chiesa dei domenicani; tangente allo spigolo ovest della casa Capponi Giovanni, contrassegnata al catasto con il numero di mappale 464 del foglio 21°; allineamento del suddetto punto al fronte ovest della casa Donzella Francesco e Lanterni Maria, contrassegnato al catasto con il numero di mappale 201 del foglio 26°; allineamento del suddetto punto alla vasca Reghezza Irma, Azzurra ed Alba, contrassegnata a catasto con il numero 741 del foglio 26°;

sud: allineamento perpendicolare al precedente ed a 90 metri a sud dello spigolo sud-est del convento dei domenicani sino alla via Mameli;

est: via Goffredo Mameli, via Curlo, piazza Farini, via Ruffini, viale della Rimembranza, via Ardizzoni, via Rimembranze, piazza IV Novembre, distacco tra il civico n. 39 di piazza IV Novembre e l'ultimo edificio di via Mazzini, distacco tra gli edifici numeri 99 e 101 di via lungo Argentina allineamento 100 metri a sud del ponte medioevale sino all'intersezione con l'allineamento perpendicolare a sud-est e distante 50 metri dal prospetto est della casa Genovese Giacomo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Taggia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta affissione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 8 febbraio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI *DELLA PROVINCIA DI IMPERIA*

Estratto del verbale n. 31

Il giorno nove ottobre millenovecentosessantanove alle ore quindici e trenta, nella sede dell'amministrazione provinciale di Imperia, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia per esaminare il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) TAGGIA (Imperia): confinazione di vincolo proposto dalla commissione provinciale di Imperia il 14 febbraio 1967;

(*Omissis*).

Il presidente passa all'esame del secondo argomento dello ordine del giorno:

TAGGIA: confinazione del vincolo proposto dalla commissione il 14 febbraio 1967 (Verbale n. 30).

Riferisce l'arch. Mazzino. In applicazione della richiesta fatta dal sindaco di Taggia durante la riunione della commissione sopracitata, di adottare una delimitazione della zona da vincolare « atta a salvaguardare i valori ambientali e tradizionali escludendo le zone prive di interesse paesaggistico, comprese a Levante dei tracciati stradali di via Ruffini, via della Rimembranza, via Curlo, piazza Farini », propone la delimitazione del suddetto vincolo come segue:

nord: allineamento 100 metri del ponte medioevale, misurati in corrispondenza della casa Genovese Giacomo, contrassegnata a catasto con il numero di mappale 392 del foglio 23° (1) (della planimetria allegata); tangente al prospetto sud della casa Arrigo ing. Lorenzo, contrassegnata a catasto col numero *di mappale 110 del foglio 23° (2) e prolungamento* sulla collina fino all'intersezione del confine ovest;

ovest: allineamento 80 metri ad ovest della chiesa dei domenicani; tangente allo spigolo ovest della casa Capponi Giovanni, contrassegnata al catasto con il numero di mappale 464 del foglio 21° (3); allineamento del suddetto punto al fronte ovest della casa Donzella Francesco e Lanteri Maria, contrassegnata a catasto con il numero di mappale 201 del foglio 26° (4); allineamento del suddetto punto alla vasca Reghezza Irma, Azzurra ed Alba, contrassegnata a catasto con il numero di mappale 741 del foglio 26° (5).

sud: allineamento perpendicolare al precedente ed a 90 metri a sud dello spigolo sud-est del convento dei domenicani (6) sino alla via Mameli (7).

est: via Goffredo Mameli (7), via Curlo, piazza Farini, via Ruffini, viale della Rimembranza, via Ardizzoni (8), via Ri*membranze (9), piazza IV Novembre, distacco tra il civico n.* 39 di piazza IV Novembre e l'ultimo edificio di via Mazzini (10), distacco fra gli edifici numeri 99 e 101 di via lungo Argentina (11) allineamento 100 metri a sud del ponte medioevale sino all'intersezione con l'allineamento perpendicolare a sud-est e distante 50 metri dal prospetto est della casa Genovese Giacomo (1).

Detta confinazione è illustrata dalla planimetria allegata.

La Commissione approva all'unanimità la suddetta confinazione.

(*Omissis*).

(1752)

DECRETO MINISTERIALE *13 febbraio 1975.*

Trasferimento del personale in servizio presso le sedi periferiche dell'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e lo addestramento nel settore artigiano alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, che detta le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di addestramento e formazione professionale;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° luglio 1974, il sottoelencato personale in servizio presso le sedi periferiche dell'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) è trasferito alle provincie autonome di Trento e Bolzano conservando la posizione giuridica ed economica legittimamente acquisita alla data di entrata in vigore del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1° novembre 1973.

ENALC

Fabbro Giovanni (Trento) (dir. reg.le);
Cella Forti Paola (Trento);
Prezzi Saverio (Rovereto);
Mazzanti Albino (Trento);
Scarpa Albino (Trento);
Pellegrini Enrica (Bolzano);
Preghenella Franca (Trento);
Betti Giorgio (Trento);

Mader Lucilla (Bolzano);
Pizzolato Maria (Rovereto);
Laudon Giovanni (Trento);
Boschele Giannantonio (Trento);
Giovannini Ada B. (Trento);
Vaccari Ercole C. (Bolzano);
Magnani Mario (Rovereto);
Rosà Giovanni (Rovereto);
Baldesserini Cappuccini Lidia (Rovereto);
Coelli Luigi (Rovereto);
Francesconi Mara (Rovereto);
Micolli M. Pia (Rovereto);
Quadrini Vanda (Trento);
Soldati Renzo (Trento);
Rossi Carlo (Bolzano);
Tabarelli De Fatis Alessandro (Bolzano);
Bernard Luigi (Trento);
Dalla Torre Giuseppina (Trento);
Puce Luigi (Bolzano);
Zorzi Lionello (Bolzano);
Terragnolo Rodolfo (Bolzano);
De Francesco Mario (Bolzano);
Scollo Giuseppe (Bolzano);
Holzknecht Riccardo (Bolzano);
Cicolini Bruno (Bolzano);
Delvai Enrico (Bolzano);
Angelucci Filippo (Bolzano);
Fattore Sisto (Bolzano);
Poletti Renato (Bolzano);
Cicolini Carla (Bolzano);
Giannotti Maria (Bolzano);
Maron Ida (Bolzano);
Raich Francesco (Bolzano);
Braun Maria (Bolzano);
Aufderklamm Anna (Bolzano);
Rattin Umberto (Bolzano);
Knottner Ferdinando (Bolzano);
Callegari Rodolfo (Bolzano);
Tonelli Angelo (Trento);
Di Martino Stefano (Trento);
Marchi Rosa Erler (Trento);
Cazzuffi Ariella (Trento);
Busacca Teresa (Trento);
Girardi Augusta (Trento);
Pallaver Giovanna (Rovereto);
Sighele Antonietta (Rovereto);
Piasere Pierantonio (Rovereto);
Giordani Italo (Rovereto);
Consolati Annalia (Rovereto);
Modena Laura (Rovereto);
Bertolini Emma (Rovereto);
Co' Enrico (Trento);
Iezzoni Flavia (Trento);
Bregoli M. Angela (Trento);
Brentari Eleonora (Trento);
Cappelletti Mauro (Trento);
Danisi Alessandro (Bolzano);
Coppolino Finocchi M. Francesca (Trento);
Pinton Ione (Trento);
Avi Guglielmo (Trento);
Lutteri Bresciani Giovanna (Trento);
Civico Saurwein Irma (Trento);
Greub Pedroni May (Trento);
Marchesoni Mattalia Gabriella (Trento);
Pavesi Renzo (Trento);
Williams Ann Nora (Trento);
Solzer Mair Ingeborg (Bolzano);
Mazzoni Margoni Giuseppina (Trento);
Zangger Molling Alrunn (Trento);
Cagnata Carlo (Trento);
Andreis Antonio (Trento);
Camara Federico (Trento);
Lucchi Luciano (Trento);
Moccolini Velio (Trento);
Bontempelli Pierangelo (Trento);
Santuliana Gabriella (Trento).

INIASA

Maffei Anna Maria (Trento);
Corradi Maurizio (Trento);
Brugnara Romano (Trento);
Bridi Paolo (Trento);
Bertotti Tranquillo (Trento);
Forte Renato (Trento).

In conseguenza del trasferimento stesso, la documentazione personale relativa a ciascun dipendente sarà trasmessa immediatamente, dall'Ente di provenienza, alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(1866)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, approvato con decreto ministeriale del 21 ottobre 1968;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 22 settembre 1971 e 4 luglio 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 42, 48, commi primo e secondo, e 49, comma primo, dello statuto della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO

Art. 42. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria e di indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 48, commi primo e secondo. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d)* dell'art. 40: complessivamente 10% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f)* dell'art. 40: complessivamente 17% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni e gestioni speciali di credito: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e)* dell'art. 40 ed operazioni di cui alla lettera *i)* dello stesso articolo: complessivamente 3% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t)* dell'art. 40, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimono, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 42 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato, il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Art. 49, comma primo. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegni di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(1806)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1975.

Esecuzione dei controlli sul bestiame bovino destinato allo ingrasso importato ai sensi dell'art. 3 della decisione della commissione (CEE) in data 17 luglio 1974.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 della decisione 17 luglio 1974 della commissione delle Comunità europee, modificato con la decisione 31 gennaio 1975 della stessa commissione, in base al quale l'Italia è stata autorizzata a sospendere fino al 2 marzo 1975 l'applicazione degli importi compensativi monetari per i prodotti del settore delle carni bovine diversi da quelli dell'art. 1 della decisione 5 giugno 1974 della medesima commissione;

Considerato che, ai fini dell'applicazione degli importi compensativi monetari per i prodotti ammessi dalla citata decisione 17 luglio 1974 e precisamente per gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di peso inferiore o uguale a 300 kg e destinati all'ingrasso (V.D. 01.02 A II), occorre controllare che gli stessi, in quanto destinati all'ingrasso, siano rimasti in vita per almeno cento giorni o non siano sopravvissuti per causa di forza maggiore;

Vista la decisione 17 giugno 1974 della commissione delle Comunità europee relativa alle misure di controllo della destinazione, da adottarsi dalla Repubblica italiana, per i vitelli e giovani bovini importati in virtù della suddetta decisione 5 giugno 1974;

Atteso che per l'effettuazione dei controlli previsti dalla richiamata decisione del 17 giugno 1974, il decreto ministeriale 27 giugno 1974, sulle importazioni del bestiame bovino destinato all'ingrasso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 1° luglio 1974, ha assegnato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di effettuare detti controlli direttamente o a mezzo di organismi dallo stesso incaricati;

Visto il proprio decreto 5 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 19 settembre 1974, che affida all'Associazione italiana allevatori, l'incarico di eseguirli;

Considerato che sussistono motivi di carattere funzionale ed organizzativo per conferire alla stessa Associazione anche l'incarico di eseguire i controlli necessari ai fini del riconoscimento degli importi compensativi monetari ai prodotti cui, per la richiamata decisione 17 luglio 1974, è prevista l'applicazione;

Decreta:

L'incarico di controllo conferito all'Associazione italiana allevatori con il proprio decreto 5 settembre 1974 è esteso per i prodotti cui riferiscesi l'art. 3 della decisione 17 luglio 1974 della commissione delle Comunità europee e per i quali è prevista l'applicazione degli importi compensativi monetari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1975

Il Ministro: MARCORA

(1867)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 10-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Calderone Rodolfo, con sede in Palermo, via Gazza Nello n. 22, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 10-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1497)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 17-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Napoli & Lo Grande, con sede in Palermo, via Dante n. 66, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 17-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1498)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 22-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Palumbo Giuseppe, con sede in Termini Imerese (Palermo), via V. Emanuele n. 45, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 22-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1499)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 31-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Trombino Isidoro, con sede in Palermo, via M. Smeriglio n. 5, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 31-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1500)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 32-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Zambuto Leonardo, con sede in Palermo, via Perpignano, n. 183, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 32-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1501)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 80-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Sparacio Vincenzo, con sede in Palermo, piazzetta D'Ossuna n. 11, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 80-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1502)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 75-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta D'Aubert Pietro, con sede in Palermo, via Imera n. 42 già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 75-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1503)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 37-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cardella Rocco, con sede in Palermo, via S. Eligio n. 8, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 37-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(1504)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Caulonia

Con decreto ministeriale 15 marzo 1974, n. 3045, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq 128,80 sito al km 121 + 370 circa della strada statale n. 106 in comune di Caulonia (Reggio Calabria) costituente una porzione del mappale 116.

(1789)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, la provincia di Terni viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.091.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1351/M)

Autorizzazione al comune di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Torricella Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.538.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1310/M)

Autorizzazione al comune di Scerni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Scerni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1311/M)

Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Pollutri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1312/M)

Autorizzazione al comune di Roccamontepiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Roccamontepiano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.598.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1313/M)

Autorizzazione al comune di San Buono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di San Buono (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.067.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1314/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Lipioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di San Giovanni Lipioni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.437.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1315/M)

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Lama dei Peligni ((Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.417.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1316/M)

Autorizzazione al comune di Baranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Baranello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.664.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1317/M)

Autorizzazione al comune di Lettopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Lettopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.677.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1318/M)

Autorizzazione al comune di Miglianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Miglianico (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.479.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1319/M)

Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Monteferrante (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.244.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1320/M)

Autorizzazione al comune di Montenerodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Montenerodomo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1321/M)

Autorizzazione al comune di Monteodorisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Monteodorisio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.132.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1322/M)

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Motta Montecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.893.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1323/M)

Autorizzazione al comune di Chiauci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Chiauci (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.472.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1324/M)

Autorizzazione al comune di Palmoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Palmoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.601.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1325/M)

Autorizzazione al comune di Colledimacine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Colledimacine (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.884.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1326/M)

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.223.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1327/M)

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Celenza sul Trigno (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.624.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1328/M)

Autorizzazione al comune di Bonefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Bonefro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.252.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1329/M)

Autorizzazione al comune di Campodipietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Campodipietra (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.089.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1330/M)

Autorizzazione al comune di Castellino del Biferno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Castellino del Biferno (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1331/M)

Autorizzazione al comune di Castelmauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Castelmauro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.966.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1332/M)

Autorizzazione al comune di Castropignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Castropignano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.532.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1333/M)

Autorizzazione al comune di Cercepiccola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Cercepiccola (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.621.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1334/M)

Autorizzazione al comune di Colle d'Anchise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Colle d'Anchise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.882.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1335/M)

Autorizzazione al comune di Colletorto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Colletorto (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.926.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1336/M)

Autorizzazione al comune di Duronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Duronia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.819.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1337/M)

Autorizzazione al comune di Ferrazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Ferrazzano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.181.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1338/M)

Autorizzazione al comune di Gambatesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Gambatesa (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.858.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1339/M)

Autorizzazione al comune di Gildone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Gildone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.971.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1340/M)

Autorizzazione al comune di Guardialfiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Guardialfiera (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.348.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1341/M)

Autorizzazione al comune di Filandari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Filandari (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.061.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1342/M)

Autorizzazione al comune di Archi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Archi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.476.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1343/M)

Autorizzazione al comune di Atessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Atessa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.588.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1344/M)

Autorizzazione al comune di Bomba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Bomba (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.906.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1345/M)

Autorizzazione al comune di Casacanditella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Casacanditella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.322.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1346/M)

Autorizzazione al comune di Casalbordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Casalbordino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.667.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1347/M)

Autorizzazione al comune di Fiano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Fiano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.387.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1348/M)

Autorizzazione al comune di Collepardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Collepardo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.317.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1349/M)

Autorizzazione al comune di Rufina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Rufina (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1350/M)

Autorizzazione al comune di Agugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Agugliano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.028.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1353/M)

Autorizzazione al comune di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di San Piero a Sieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.901.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1354/M)

Autorizzazione al comune di Scarperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Scarperia (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.221.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1355/M)

Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Vicchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.762.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1356/M)

Autorizzazione al comune di Boville Ernica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Boville Ernica (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.983.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1357/M)

Autorizzazione al comune di Bagni di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Bagni di Lucca (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 270.744.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1358/M)

Autorizzazione al comune di Coreglia Antelminelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Coreglia Antelminelli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.118.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1359/M)

Autorizzazione al comune di Minucciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Minucciano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.007.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1360/M)

Autorizzazione al comune di Pieve Fosciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Pieve Fosciana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.758.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1361/M)

Autorizzazione al comune di Montalto di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Montalto di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.109.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1362/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Pontano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Sant'Angelo in Pontano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.222.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1363/M)

Autorizzazione al comune di Mulazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Mulazzo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.968.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1364/M)

Autorizzazione al comune di Zeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Zeri (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.591.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1365/M)

Autorizzazione al comune di Forio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Forio (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.266.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1366/M)

Autorizzazione al comune di Montone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Montone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.774.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1367/M)

Autorizzazione al comune di Poggiodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Poggiodomo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.248.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1368/M)

Autorizzazione al comune di Valfabbrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Valfabbrica (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.022.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1369/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione « American Community School of Milan », in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano 18 luglio 1974, n. 4718, l'associazione « American Community School of Milan », in Milano, via Bezzola, 6, è stata autorizzata ad accettare la donazione di dollari USA 34.094,50 (trentaquattromilanovantaquattro dollari e cinquanta centesimi), disposta in suo favore dal Governo degli Stati Uniti d'America.

(1833)

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970-1980, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 31 dicembre 1969.

Si rende noto che il giorno 4 aprile 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle centoventisei serie non ancora estratte degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970-1980, emessi per il fondo speciale per la ricerca applicata, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 31 dicembre 1969.

Il successivo giorno 5, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di ventuno serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1975.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1975

(1832)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino « Lugana ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, esaminata la domanda intesa ad ottenere, nello ambito della denominazione di origine controllata « Lugana », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1967, n. 210, la produzione del tipo « Spumante naturale », propone che l'art. 5 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Lugana » sia modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5. — Il vino « Lugana » all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bianco paglierino o verdolino, con tendenza al giallo leggermente dorato con l'invecchiamento;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, morbido, armonico, particolarmente delicato;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

La denominazione di origine controllata « Lugana » può essere utilizzata per designare il tipo spumante naturale.

Le uve destinate alla produzione del vino base per la preparazione del tipo spumante naturale, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 4, devono assicurare una gradazione complessiva minima naturale di gradi 9,5.

Il tipo di spumante naturale del vino « Lugana » all'atto dell'immissione al consumo dovrà avere una gradazione alcoolica complessiva minima di gradi 12 e la sua acidità totale non dovrà essere inferiore al 6 per mille.

Le operazioni di preparazione del vino spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonchè le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento debbono essere effettuate nei territori delle provincie di Brescia e di Verona.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

(1790)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Santa Cesarea Terme

Con decreto del presidente della giunta regionale 12 febbraio 1975, n. 489, è stato approvato, ai sensi degli articoli 10 e 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificati ed integrati dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Santa Cesarea Terme (Lecce).

(1844)

Approvazione del piano di zona del comune di Palagiano

Con decreto del presidente della giunta regionale 12 febbraio 1975, n. 490, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Palagiano (Taranto).

Il piano di zona ha efficacia per quindici anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(1845)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 1, del 30 gennaio 1975, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 201.1.52):

Concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche, geometria e algebra.

(*Bando n.* 201.1.53):

Concorso a sedici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche, analisi e informatica matematica.

(*Bando n.* 201.1.54):

Concorso a cinque borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche, fisica matematica.

(*Bando n.* 209.6.4):

Concorso a dieci borse di studio per laureandi, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

(*Bando n.* 201.6.9):

Concorso a diciannove borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

(*Bando n.* 201.7.24):

Concorso a cinque borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura, settore tecnica ed economia dei trasporti.

(*Bando n.* 201.10.28):

Concorso a otto borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche - economia dello sviluppo con particolare riguardo al settore dell'agricoltura.

(1885)

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 2, dell'11 febbraio 1975, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 203.4.7):

Concorso a diciannove borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

(*Bando n.* 203.8.6):

Concorso a sedici borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche.

(*Bando n.* 203.10.11):

Concorso a venti borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(*Bando n.* 201.10.29):

Concorso a dodici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(1886)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a tre posti di chimico in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 1 del 4 gennaio 1975 (data di pubblicazione 8 gennaio 1975) è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1974, registro n. 69 Difesa, foglio n. 368, riguardante l'esito del concorso, per esami, a tre posti di chimico in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

(1889)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sessanta posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 57 del 21 dicembre 1974 (data di pubblicazione 28 dicembre 1974) è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 64 Difesa, foglio n. 357, riguardante l'esito del concorso, per esami, a sessanta posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

(1890)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a settantasette posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della Difesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 57 del 21 dicembre 1974 (data di pubblicazione 28 dicembre 1974), è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 65 Difesa, foglio n. 72, riguardante l'esito del concorso, per esami, a settantasette posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della Difesa.

(1892)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 1 del 4 gennaio 1975 (data di pubblicazione 8 gennaio 1975) è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1974, registro n. 69 Difesa, foglio n. 369, riguardante l'esito del concorso, per esami, a otto posti di chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

(1891)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1972, registro n. 11, foglio n. 236, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 12 dicembre 1972, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità;

Visto il decreto in data 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1973, registro n. 3, foglio n. 113, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Renzo Fratticci, rinunciatario;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

La prof.ssa Maria Alessandra Mariani è nominata componente della commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa, in sostituzione del prof. Renzo Fratticci, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1974
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 352

(1855)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Diario della prova scritta e della prova pratica del concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinquantacinque posti di aiutante (distributore e dattilografo) in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali.

La prova scritta e la prova pratica del concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinquantacinque posti di aiutante (distributore e dattilografo) in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 2 maggio 1973 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 20 dicembre 1973, avranno luogo in Roma alle ore 8 dei giorni 26 e 27 marzo 1975 nel seguente ordine:

26 marzo: svolgimento di un tema su argomento di vita familiare o relativo ad avvenimenti di interesse generale;

27 marzo:

per gli aspiranti distributori: risposta scritta ad alcuni quesiti sui servizi di distribuzione;

per gli aspiranti dattilografi: copiatura a macchina di un testo a stampa o dattiloscritto avente senso compiuto.

Le suddette prove avranno luogo nelle seguenti sedi:

per gli aspiranti distributori: palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma;

per gli aspiranti dattilografi: istituto professionale per il commercio «Pietro della Valle», viale Manzoni, 47 (zona stazione Termini).

(2107)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 647, in data 5 aprile 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto dei comuni di Castellaneta, Mottola;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso suddetto nominata con decreto n. 2831 in data 10 ottobre 1974;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Iervoglini Giuseppe . . . . . punti 85,40 su 120
2. Capriulo Arcangelo . . . . . » 67,34 »
3. Sansò Roberto . . . . . . » 66,51 »
4. Leogrande Gennaro . . . . . » 62,71 »
5. Surico Leonardo Antonio . . . . » 57,27 »
6. Laterza Alberto Giovanni . . . » 48— »
7. Radicci Vito Rocco Giovanni . . » 47— »
8. Nicoletti Roberto . . . . . » 46— »
9. Esposito Giuseppe Carmelino . . » 45,14 »
10. Cicala Domenico Clemente . . . » 42— »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi, negli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Taranto, della prefettura di Taranto e dei comuni interessati.

Taranto, addì 1° marzo 1975

Il veterinario provinciale: PATERA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 407, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto dei comuni di Castellaneta, Mottola, bandito con decreto n. 647, in data 5 aprile 1974;

Viste le domande di partecipazione al concorso dei candidati nelle quali sono state elencate le sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui in premesse, sono dichiarati vincitori delle condotte comunali a fianco di ciascuno indicate:

1. Iervoglini Giuseppe: Mottola;
2. Capriulo Arcangelo: Castellaneta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi, negli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Taranto, della prefettura di Taranto e dei comuni interessati.

Taranto, addì 1° marzo 1975

Il veterinario provinciale: PATERA

(1895)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 2.

Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa ai coltivatori diretti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte integra l'assistenza sanitaria a favore dei coltivatori diretti e loro familiari a carico, assistiti a norma della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modificazioni, contribuendo alle spese per l'erogazione della assistenza farmaceutica, nonché di quella integrativa, semprechè le casse mutue comunali abbiano deliberato o deliberino di estendere tali provvidenze ai propri assicurati.

Art. 2.

Gli interventi della Regione previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1974 e cesseranno allorchè lo Stato assumera a proprio carico l'onere finanziario delle prestazioni a favore dei soggetti indicati nell'articolo precedente.

Art. 3.

La giunta si avvale degli uffici della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Torino per ripartire, tramite le casse mutue provinciali del Piemonte, il contributo tra le singole casse mutue comunali di malattia tenuto conto del costo delle prestazioni concesse e sulla base del numero degli aventi diritto all'assistenza risultante dai ruoli comunali compilati nell'anno di erogazione dagli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati.

Le casse mutue comunali e quelle provinciali renderanno conto, alla fine di ogni anno, delle erogazioni e dei versamenti effettuati alla giunta regionale.

Durante la gestione annuale è autorizzata la corresponsione di anticipazioni complessivamente non superiori allo 80% del contributo medio presumibile.

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 250 milioni per l'anno finanziario 1974 e la spesa di 1100 milioni per l'anno finanziario 1975.

All'onere di 250 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 479/1, con la denominazione « Assistenza farmaceutica ed integrativa ai coltivatori diretti » e lo stanziamento di 250 milioni.

Al maggior onere di 850 milioni ricadente nell'anno 1975 si farà fronte con il maggior provento accertato per gli introiti di cui al cap. 45 del bilancio regionale nonchè iscrivendo nei corrispondenti bilanci il cap. 478 con la denominazione indicata nel precedente comma e lo stanziamento di 1100 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 gennaio 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 3.

Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa degli artigiani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte integra l'assistenza sanitaria a favore dei titolari artigiani e dei loro familiari a carico assistiti, a norma della legge 29 dicembre 1965, n. 1533, dalle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani della Regione, contribuendo alle spese per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica, nonchè di quella integrativa, semprechè le casse mutue medesime ne abbiano deliberata o deliberino l'erogazione ai propri assistiti.

Art. 2.

Gli interventi della Regione previsti dalla presente legge decorrono dal 1° luglio 1974 e cesseranno allorchè lo Stato, con proprio provvedimento, stabilirà analoghe provvidenze a favore dei soggetti indicati all'articolo precedente.

Art. 3.

La giunta regionale si avvale, ai sensi dell'art. 68 dello statuto e senza onere alcuno per il bilancio regionale, degli uffici della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Torino (sede della delegazione regionale) per ripartire il contributo fra le singole casse mutue provinciali di malattia, tenuto conto del costo delle prestazioni sostenute nello anno precedente da ciascuna di esse per l'erogazione della assistenza prevista all'art. 1 a favore degli artigiani mutuati, nonchè della proporzione della « tangente » versata dal mutuato all'atto dell'acquisto del medicinale.

Art. 4.

Le singole casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani del Piemonte, nel limite della disponibilità derivante dal riparto del contributo regionale, e del contributo integrativo aziendale, sostengono l'onere finanziario relativo alla assistenza farmaceutica erogata e finanziata secondo le norme della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni.

Le casse mutue provinciali tengono una contabilità separata per l'assistenza farmaceutica erogata agli artigiani della provincia.

I rendiconti consuntivi annuali sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 125 milioni per l'anno finanziario 1974 e la spesa di 550 milioni per l'anno finanziario 1975.

All'onere di 125 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 479/2, con la denominazione « Assistenza farmaceutica ed integrativa agli artigiani » e lo stanziamento di 125 milioni.

Al maggior onere di 425 milioni ricadente nell'anno 1975 si farà fronte con il maggior provento accertato per gli introiti di cui al cap. 45 del bilancio regionale, nonchè iscrivendo nei corrispondenti bilanci il cap. 479, con la denominazione indicata nel precedente comma e lo stanziamento di 550 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 gennaio 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 4.

Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa agli esercenti attività commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte integra l'assistenza sanitaria a favore degli esercenti attività commerciali, loro familiari coadiutori e familiari a carico assistiti, a norma della legge 27 novembre 1960, n. 1397, dalle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali della Regione, contribuendo alle spese per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica, nonchè di quella integrativa relativa a cure balneotermali ed idropiniche, ortofoniche, occhiali, protesi acustiche, dentarie, ortopediche e presidi terapeutici, sempre che le casse mutue medesime abbiano deliberato e deliberino di estendere tali provvidenze ai propri assistiti.

Art. 2.

Gli interventi della Regione, previsti dalla presente legge decorrono dal 1° luglio 1974 e cesseranno allorché lo Stato, con proprio provvedimento, stabilirà analoghe provvidenze a favore dei soggetti indicati all'articolo precedente.

Art. 3.

La giunta regionale si avvale, ai sensi dell'art. 68 dello statuto e senza onere alcuno per il bilancio regionale degli uffici della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Torino per ripartire il contributo tra le singole casse mutue provinciali di malattia, tenuto conto delle situazioni economiche locali, nonchè del costo delle prestazioni sostenute nell'anno precedente da ciascuna di esse per l'erogazione dell'assistenza prevista all'art. 1 a favore degli esercenti attività commerciali.

Art. 4.

Le singole casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali del Piemonte, nel limite della disponibilità derivante dal riparto del contributo regionale, sostengono l'onere finanziario relativo all'assistenza farmaceutica ed integrativa, erogata e finanziata secondo quanto previsto dalle leggi 27 novembre 1960, n. 1397, e loro successive modificazioni. Le casse mutue provinciali tengono una contabilità separata per l'assistenza farmaceutica ed integrativa erogata agli esercenti attività commerciali della provincia. I rendiconti consultivi annuali sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno finanziario 1974 e la spesa di 450 milioni per l'anno finanziario 1975.

All'onere di 100 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 479/3, con la denominazione « Assistenza farmaceutica ed integrativa agli esercenti attività commerciali » e lo stanziamento di 100 milioni.

Al maggior onere di 350 milioni ricadente nell'anno 1975 si farà fronte con il maggior provento accertato per gli introiti di cui al cap. 45 del bilancio regionale, nonchè iscrivendo nei corrispondenti bilanci il cap. 480, con la denominazione indicata nel precedente comma e lo stanziamento di 450 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 gennaio 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. 5.

Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 79 dello statuto regionale, l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1975, fino a quando la relativa legge di approvazione non sarà entrata in vigore e comunque non oltre il 28 febbraio 1975.

Per l'esercizio provvisorio si osservano lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa, nonchè le relative norme contenute nel disegno di legge di bilancio, presentato dalla giunta regionale al consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 gennaio 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. 6.

Seconda variazione al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1975)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. 7.

Rendiconto generale della regione Piemonte per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1975)

(1332)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1975, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1974, n. 51: « Anticipazione per conto dello Stato per trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *dell'8 febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 51, è così modificato:

« Ai dipendenti delle pubbliche autolinee in concessione, il cui trattamento è regolato dalla normativa ANAC (contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione) verrà erogato per l'anno 1973 e per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1974, in nome e per conto dello Stato, un aumento di L. 22.000 al netto degli oneri riflessi da parte dei datori di lavoro sulla retribuzione mensile nonchè sulla tredicesima mensilità 1973 e sui sei dodicesimi della tredicesima mensilità 1974, elevando la misura dell'attuale mezza mensilità della quattordicesima mensilità 1973 ad una intera mensilità integrata dalle predette L. 22.000.

Analogo aumento subirà nella misura di sei dodicesimi la mezza mensilità della quattordicesima mensilità 1974 ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 51, è così modificato:

« La giunta regionale è autorizzata ad estendere la erogazione ai dipendenti delle pubbliche autolinee in concessione, il cui trattamento è regolato dalla normativa ANAC, della somma di L. 22.000 ad integrazione della retribuzione mensile, dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1974.

La tredicesima e quattordicesima mensilità 1974 verranno integrate con un aumento analogo a quello stabilito nel precedente art. 1 per la tredicesima e quattordicesima mensilità 1973 e per i ratei relativi ai primi sei mesi del 1974 ».

Art. 3.

Alla legge regionale 4 settembre 1974, n. 51, è aggiunto il seguente art. 5-*bis*:

« Ad integrazione di quanto già erogato con i precedenti articoli della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a provvedere ad un'ulteriore erogazione ai dipendenti delle pubbliche autolinee di cui al precedente art. 1, di L. 120.000 complessive pro-capite ad integrazione della retribuzione, per il periodo dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1974, al lordo delle sole ritenute fiscali a carico del lavoratore ».

Art. 4.

Alla legge regionale 4 settembre 1974, n. 51, è aggiunto il seguente art. 5-*ter*:

« La giunta regionale è autorizzata ad assumere a carico della Regione l'onere dei contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori sulle erogazioni di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge.

Tutti gli oneri previdenziali e contributivi afferenti le erogazioni di cui all'art. 5-*bis* della presente legge restano a carico della Regione ».

Art. 5.

L'art. 6 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 51, è così modificato:

« Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 5-*bis* e 5-*ter* della presente legge non si applicano nel caso che la materia sia diversamente regolata da successivi provvedimenti dello Stato o con accordi sindacali, aventi validità anche per il periodo dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1974.

La giunta regionale è autorizzata a procedere ai conseguenziali recuperi delle somme eventualmente corrisposte, qualora l'onere relativo venga accollato dallo Stato con propri provvedimenti ».

Art. 6.

L'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 51, è sostituito dal seguente:

« Per le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, comprensivo degli oneri finanziari di cui al successivo art. 10, è autorizzata per l'anno 1974 l'anticipazione di lire 1350 milioni a carico del cap. 3533 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 con la seguente denominazione: "Anticipazione per conto dello Stato" - erogazioni alle aziende concessionarie di autoservizi (contratto ANAC) per la corresponsione di acconti sul trattamento economico del personale dipendente ».

Art. 7.

L'art. 8 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 51, è sostituito dal seguente:

« Il rimborso da parte dello Stato dell'anticipazione, comprensiva degli oneri finanziari, di cui al precedente art. 7 sarà introitato nel cap. 46-*ter* che si istituisce parimenti per l'importo di lire 1350 milioni, in correlazione al cap. 3533 della spesa nello stato di previsione dell'entrata 1974 con la seguente denominazione: "Rimborsi di somme anticipate per conto dello Stato" - erogazioni alle aziende concessionarie di autoservizi (contratto ANAC) per la corresponsione di acconti sul trattamento economico al personale dipendente ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 51, è sostituito dal seguente:

« La spesa derivante dagli articoli 4, 5 e 5-*bis* della presente legge è determinata in lire 450 milioni ».

Art. 9.

All'art 9 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 51, è aggiunto il seguente comma:

« La spesa derivante dall'art. 5-*ter* della presente legge è determinata in lire 200 milioni, cui si provvede utilizzando lo stanziamento del cap. 685 dello stato di previsione della spesa 1974, integrato di lire 200 milioni con legge di variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 1974 ».

Art. 10.

Gli impegni già assunti a carico del cap. 685 dello stato di previsione della spesa 1974, per erogazioni effettuate in applicazione dell'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 51, anteriormente alle modifiche di cui all'art. 2 della presente legge, in conto del primo semestre 1974, sono trasferiti a carico del capitolo di spesa 3533, restando a carico del cap. 685 medesimo i soli impegni assunti relativamente al secondo semestre 1974.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 febbraio 1975

CASCETTA

(1744)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750660)